

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 46-7401

L.R. n. 11 del 25 Maggio 2001 relativa alla costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale (CO.SM.AN) - Approvazione del Programma di attività 2014 e determinazione di un contributo regionale pari ad euro 4.000.000,00 per il suo finanziamento.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. n. 11 del 25.5.01 recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” (CO.SM.AN.) e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che la finalità del consorzio è assicurare un corretto smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal Reg. CE n. 1069/09 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/02”;

tenuto conto che il regime di aiuto di stato finalizzato al finanziamento delle attività del CO.SM.AN. contenuto nella L.R. n. 11/2001 è stato oggetto di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea con Decisione n. 1518 del 2 Maggio 2003 (G.U. CE n. 131/2003, serie C);

visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.UE serie C, n. 319 del 27 Dicembre 2006);

viste le “Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001” di cui all’art. 7 della medesima legge, approvate da ultimo con D.G.R. n. 34-4091 del 2 Luglio 2012;

considerato che le predette Istruzioni sono adeguate ai nuovi “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” ed al collegato Regolamento di esenzione n. 1857/2006;

visto il Reg. (CE) n. 1857 del 15 Dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001 (G.U. dell’Unione Europea L358, del 16 Dicembre 2006);

vista la Comunicazione della Commissione Europea recante modifica e proroga nell’applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, che ne estende il periodo di applicazione fino al 30 Giugno 2014 (G.U.U.E. serie C, n. 339 del 20 Novembre 2013);

considerata l’eventualità di dover adeguare il presente Programma di attività 2014 del consorzio ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 in corso di predisposizione, a far data dal prossimo 1 Luglio 2014;

considerato che l’art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 11/2001 prevede che il CO.SM.AN. operi mediante la redazione di Programmi annuali di attività, predisposti sulla base degli indirizzi previsti dalle Istruzioni, da trasmettersi alla Giunta Regionale per l’approvazione e il finanziamento;

vista la nota del CO.SM.AN. n. 1286 del 30 Ottobre 2013, con la quale il consorzio ha trasmesso la propria proposta di Programma di attività per il 2014, agli atti del Settore Produzioni Zootecniche, così come previsto dal comma 1, art. 14 delle Istruzioni per l'applicazione della legge;

vista la nota del CO.SM.AN. n. 1376 del 28 Novembre 2013, con la quale il consorzio ha ritrasmesso la propria proposta di Programma di attività per il 2014, con alcune modifiche rispetto alla precedente versione per la correzione di alcuni errori materiali, agli atti del Settore Produzioni Zootecniche;

tenuto conto che l'art. 14, comma 2 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001, prescrive che il Programma annuale venga approvato dalla Giunta Regionale a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente;

considerati i pareri pervenuti dalle Direzioni Sanità e Ambiente con le note, rispettivamente, n. 761/DB20.17 del 13 Gennaio 2014 e n. 17121/DB10.14 del 20 Dicembre 2013;

considerata la nota del CO.SM.AN. n. 198 del 14 Gennaio 2014, in cui il consorzio chiede di apportare una modifica alla proposta di Programma di attività 2014 di cui alla richiamata nota consortile del precedente 28 Novembre, in relazione alle quote di adesione, per adeguarne gli importi all'aumento dei costi gestionali del Consorzio, alla luce di stime più precise non disponibili nel precedente mese di Ottobre;

considerati altresì i pareri nuovamente pervenuti dalle Direzioni Sanità e Ambiente con le note, rispettivamente, n. 1734/DB20.17 del 27 Gennaio 2014 e n. 1624/DB10.14 del 31 Gennaio 2014;

visto il meccanismo di calcolo della quota di adesione al consorzio, che con una prima componente di calcolo correla per tutti i consorziati l'importo della quota alle Unità Bovine Adulte (UBA) possedute o detenute da ciascuno, mentre una seconda componente, per coloro che aderiscono anche alle polizze volontarie, tiene conto dei rispettivi valori assicurati;

visto l'adeguamento dei valori proposti (rimasti invariati dal 2010) ed utilizzati per il calcolo della prima componente della quota di adesione, pari a 12 euro fino ad una consistenza di animali allevati pari a 20 Unità Bovine Adulte (UBA) e per ogni scaglione aggiuntivo di 30 UBA, fino ad un massimo di 600 euro, nonché una percentuale del due per mille del valore assicurato per la seconda componente della quota di adesione;

considerato che il Programma di attività per il 2014 risulta imperniato esclusivamente sul Programma assicurativo, con aiuto pubblico sul costo del premio assicurativo;

visto che le polizze derivano dall'applicazione del capitolato di gara d'appalto approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 15.03.2013 e pubblicato sulle Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea e italiana, nonché dal successivo Contratto stipulato il 12.02.2014 dal Consorzio con la Compagnia FATA Assicurazioni Danni S.p.A., che si è aggiudicata l'appalto per il periodo 31.12.2013 – 31.12.2016;

tenuto conto che il suddetto Programma risulta articolato nella seguente maniera, per la copertura dei sinistri per:

a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale ed eventi predatori (polizza ad adesione obbligatoria);

b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria (polizza ad adesione volontaria);

c) valore dei capi abbattuti e mancato reddito a seguito di epizoozie, (polizza ad adesione volontaria);

d) valore dei capi abbattuti e mancato reddito degli animali in alpeggio a seguito di epizoozie, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed altre avversità atmosferiche, (polizza ad adesione volontaria);

e) danni all'attività zootecnica di montagna derivanti da casi di predazione del bestiame da canidi, (polizza ad adesione volontaria e collettiva, priva di contributo regionale) e mancato reddito per vincolo sanitario in applicazione del Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne (polizza ad adesione volontaria, individuale e priva di contributo regionale);

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 100%, sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera a), compatibile con l'art. 16 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006 e funzionale a garantire, a fronte di un modesto impegno finanziario pubblico, il superamento di eventuali periodi di crisi per emergenza sanitaria o calamità naturale difficilmente prevedibili, per loro natura, sia in termini di ricorrenza, sia di impatto economico per gli operatori del settore;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN. - fino al 80% per gli allevatori di montagna (in funzione degli elevati costi di raccolta degli animali morti) e fino al 70 % per quelli di collina e pianura - sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera b), compatibile con l'art. 16 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 50%, sul costo del premio per le garanzie di cui alle precedenti lettere c) e d), compatibile con l'art. 12 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

tenuto conto dell'introduzione del limite di € 50.000,00 quale somma massima procapite di contributo percepibile dagli allevatori consorziati con più di 10.000 U.B.A. di consistenza di stalla, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

vista la necessità che, per la garanzia di cui alla precedente lettera b), qualora il consorzio esaurisca il proprio massimale assicurato sia comunque tenuto al suo reintegro in virtù della copertura assicurativa operante per l'intera annualità;

ritenuto opportuno che il consorzio possa beneficiare dell'aiuto pubblico solo per il primo reintegro di premio (fatto salvo il caso in cui l'esaurimento del massimale sia stato determinato da cause di forza maggiore), per incentivare forme gestionali dell'allevamento responsabili ed in grado di incidere positivamente sui tassi di mortalità animale in azienda;

considerata l'opportunità di utilizzare le medesime modalità e criteri del Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) per la determinazione del valore dei capi e del mancato reddito nell'ambito delle misure previste nel programma assicurativo, al fine di utilizzare procedure già consolidate a livello nazionale;

considerato che il contributo regionale richiesto dal CO.SM.AN. per finanziare il Programma di attività per il 2014 ammonta ad euro 4.905.000,00 e si articola in:

- 105.000,00 € per la garanzie di cui alla precedente lettera a);
- 4.500.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera b);
- 210.000,00 € per le garanzie di cui alla precedente lettera c);
- 90.000,00 € per le garanzie di cui alla precedente lettera d);

tenuto conto che il predetto contributo regionale deriva dall'applicazione delle percentuali di aiuto sopra richiamate ad un ammontare complessivo stimato di premi assicurativi pari ad € 7.111.250,00, comprensivo della quota parte di premio destinato alla remunerazione del broker per la sua attività di intermediazione (meccanismo della clausola broker), ovvero sia il 10% (€ 711.125,00 per l'anno 2014), a seguito del contratto stipulato tra il consorzio e Willis Italia S.p.A. il 28 Aprile 2011, al termine dell'espletamento di una gara d'appalto per servizi di intermediazione assicurativa (nel cui Disciplinare di gara è richiamata la suddetta clausola broker), acquisito e conservato agli atti del Settore;

considerato opportuno, nell'utilizzo del contributo regionale da parte del consorzio, che vengano garantite le seguenti priorità (in ordine decrescente di importanza):

1. smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia e calamità naturale;
2. smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria;
3. le restanti garanzie assicurative (nei quali rientrano i punti c) e d) citati in precedenza);

vista la L.R. n. 1 del 5 Febbraio 2014, relativa alla legge finanziaria per il 2014;

vista la L.R. n. 2 del 5 Febbraio 2014, relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ed al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016;

accertato che nell'UPB DB11171 del bilancio di previsione per l'anno 2014 sono iscritti in competenza stanziamenti pari ad 6.587.000,00 euro;

visto il punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 58-6261 del 2 Agosto 2013 (relativa al Programma di attività del Consorzio per il 2013), in cui si rinvia ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica amministrativa per la determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile anche in relazione ai costi dei servizi assicurativi, con conseguente ridefinizione della tabella finanziaria di cui a pagina 15 del Programma, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

preso atto che la predetta verifica amministrativa è condotta prendendo in considerazione tutte le annualità assicurative rese esecutive dal consorzio, ovvero dal 2007 ad oggi;

tenuto conto che la predetta verifica viene altresì richiamata nel punto 3 della D.G.R. n. 35-6709 del 19 Novembre 2013, relativa alla determinazione di un ulteriore contributo regionale per il Programma di attività 2013 del Consorzio;

visto il parere della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura (nota n. 715 del 22 Gennaio 2014), agli atti della Direzione Agricoltura e del Settore Produzioni Zootecniche;

considerato che la suddetta verifica amministrativa è tuttora in corso;

richiamato, a tal fine, che la quota di premio assicurativo destinato alla remunerazione del broker è pari al 10% (in applicazione della clausola broker a seguito del contratto stipulato tra il consorzio e Willis Italia S.p.A. il 28 Aprile 2011);

ritenuto:

1. di rinviare ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica amministrativa di cui alla D.G.R. n. 58-6261 del 2 Agosto 2013, la determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile per finanziare il Programma di attività 2014 in relazione ai costi dei servizi assicurativi, con conseguente ridefinizione della tabella finanziaria di cui a pagina 18 della proposta di Programma di attività 2014, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;
2. di concedere, al fine di dare continuità al servizio di organizzazione dello smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte, un contributo regionale di € 4.000.000,00 in favore del CO.SM.AN per finanziare il Programma 2014;
3. di stabilire che il contributo regionale di € 4000.000,00 di cui al punto 2, trova copertura finanziaria con lo stanziamento di euro 6.587.000,00 iscritto in competenza nell'UPB DB11171 del bilancio di previsione 2014, approvato con la L.R. n. 2 del 5 Febbraio 2014;
4. di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a procedere all'impegno di spesa di € 4.000.000,00 per finanziare il Programma di attività 2014 del CO.SM.AN. ed alla successiva liquidazione di € 3.600.000,00 (in funzione delle richieste di acconto da parte del Consorzio), a titolo cautelare in attesa degli esiti della verifica amministrativa di cui al punto 1;
5. di stabilire che, a conclusione della verifica amministrativa di cui al punto 1, qualora l'ammontare del contributo regionale concedibile risultasse inferiore al contributo concesso per il 2013 (€ 4.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 con la D.G.R. n. 58-6261 del 2 Agosto 2013, € 2.000.000,00 con la D.G.R. n. 35-6709 del 19 Novembre 2013), e/o per il 2014 (€ 4.000.000,00 con il presente provvedimento), di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a recuperare tale differenza attraverso il recupero delle quote di contributo regionale erogate al Consorzio o, in alternativa, ad utilizzare tale differenza come anticipazioni per le attività di smaltimento che saranno realizzate nell'anno successivo dal Consorzio con la quota di contributo (saldo del Programma 2013 e 2014) non ancora erogata a titolo cautelare in attesa degli esiti della verifica amministrativa;
6. di stabilire che, sulla base dei risultati della verifica amministrativa in corso sulle annualità anteriori al 2013, si provvederà al recupero di eventuali somme indebitamente percepite dal consorzio anche tramite trattenute sui saldi da liquidare al medesimo per le annualità 2013, 2014 o successive;

ritenuto di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a recuperare eventuali quote di contributo regionale erogate al Consorzio e relative ai Programmi di attività 2013 e 2014, che dovessero risultare non utilizzate dalla rendicontazione presentata a consuntivo dal Consorzio;

ritenuto altresì necessario che il CO.SM.AN. comunichi al Settore Produzioni Zootecniche la percentuale di aiuto pubblico effettivamente adottata, nei limiti autorizzati dal presente Programma di attività, per i vari ambiti assicurati;

considerata la necessità indifferibile ed urgente di approvare il Programma di attività 2014 del Consorzio per dare continuità al servizio di organizzazione dello smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte, avente finalità di pubblica utilità nei settori della sanità pubblica e della tutela ambientale, come anche richiamato nell'art. 3 delle Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 11/2001, sulla natura giuridica del Consorzio;

considerato che – in funzione sia dell'allocazione delle risorse disponibili per il CO.SM.AN. in rapporto ai costi assicurativi, sia delle priorità sopra richiamate nell'ambito del Programma - vi è la possibilità che alcune parti del Programma stesso non vengano rese operanti e che il contributo regionale concesso a saldo sarà definito in base al programma effettivamente realizzato, come da apposita rendicontazione consortile;

sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore;

per quanto espresso in premessa,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare il Programma di attività 2014 proposto dal CO.SM.AN. ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatta eccezione per la tabella finanziaria relativa ai costi, riportata a pagina 18 della proposta di Programma, nonché per le correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

2. di rinviare ad un successivo atto deliberativo, al completamento della verifica amministrativa di cui alla D.G.R. n. 58-6261 del 2 Agosto 2013, la determinazione dell'ammontare del contributo regionale concedibile per finanziare il Programma di attività 2014 in relazione ai costi dei servizi assicurativi, con conseguente ridefinizione della tabella finanziaria di cui a pagina 18 della proposta di Programma di attività 2014, nonché delle correlate parti di testo in cui si riportano le quote di costi assicurativi a carico della contribuzione regionale;

3. di concedere, al fine di dare continuità al servizio di organizzazione dello smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte, un contributo regionale di € 4.000.000,00 in favore del CO.SM.AN per finanziare il Programma 2014;

4. di stabilire che il contributo regionale di € 4000.000,00 di cui al punto 3, trova copertura finanziaria con lo stanziamento di euro 6.587.000,00 iscritto in competenza nell'UPB DB11171 del bilancio di previsione 2014, approvato con la L.R. n. 2 del 5 Febbraio 2014;

5. di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a procedere all’impegno di spesa di € 4.000.000,00 per finanziare il Programma di attività 2014 del CO.SM.AN. ed alla successiva liquidazione di € 3.600.000,00 (in funzione delle richieste di acconto da parte del Consorzio), a titolo cautelare in attesa degli esiti della verifica amministrativa di cui al punto 2;

6. di stabilire che, a conclusione della verifica amministrativa di cui al punto 2, qualora l’ammontare del contributo regionale concedibile risultasse inferiore al contributo concesso per il 2013 (€ 4.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 con la D.G.R. n. 58-6261 del 2 Agosto 2013, € 2.000.000,00 con la D.G.R. n. 35-6709 del 19 Novembre 2013), e/o per il 2014 (€ 4.000.000,00 con il presente provvedimento), di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a recuperare tale differenza attraverso il recupero delle quote di contributo regionale erogate al Consorzio o, in alternativa, ad utilizzare tale differenza come anticipazioni per le attività di smaltimento che saranno realizzate nell’anno successivo dal Consorzio con la quota di contributo (saldo del Programma 2013 e 2014) non ancora erogata a titolo cautelare in attesa degli esiti della verifica amministrativa;

7. di stabilire che, sulla base dei risultati della verifica amministrativa in corso sulle annualità anteriori al 2013, si provvederà al recupero di eventuali somme indebitamente percepite dal consorzio anche tramite trattenute sui saldi da liquidare al medesimo per le annualità 2013, 2014 o successive;

8. di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche a recuperare eventuali quote di contributo regionale erogate al Consorzio e relative ai Programmi di attività 2013 e 2014, che dovessero risultare non utilizzate dalla rendicontazione presentata a consuntivo dal Consorzio;

9. di stabilire che il CO.SM.AN. comunichi al Settore Produzioni Zootecniche la percentuale di aiuto pubblico adottata, nei limiti autorizzati dal presente Programma di attività, per i vari ambiti assicurati;

10. di prendere atto che – in funzione sia dell’allocazione delle risorse disponibili per il CO.SM.AN. in rapporto ai costi assicurativi, sia delle priorità sopra richiamate nell’ambito del Programma - vi è la possibilità che alcune parti del Programma stesso non vengano rese operanti e che il contributo regionale concesso a saldo sarà definito in base al programma effettivamente realizzato, come da apposita rendicontazione consortile;

11. di stabilire che i contenuti del presente Programma dovranno essere adeguati, qualora necessario, ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 in corso di predisposizione, a far data dal prossimo 1 Luglio 2014.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

CO.SM.AN.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

SEDE IN CORSO STATI UNITI N. 21 - TORINO

CODICE FISCALE NUMERO 08958570015

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO NUMERO 1013880

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

PER L'ANNO 2014

INDICE

1. La situazione dei consorziati aderenti	Pag. 3
2. L'organizzazione del Consorzio	Pag. 4
3. I costi amministrativi e di funzionamento del Consorzio	Pag. 5
4. Il sistema delle quote di adesione proposte dal Consorzio	Pag. 5
5. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti	Pag. 7
6. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse	Pag. 7
7. L'articolazione del programma assicurativo	Pag. 8
8. Le Polizze assicurative del Consorzio	Pag. 9
9. Le richieste di contributo sulle polizze stipulate presso altre Compagnie	Pag. 16
10. I preventivi, i costi e gli stanziamenti richiesti relativi alle polizze attivate	Pag. 17
11. Allegato 1 – Tabella di conversione capi in UBA	Pag. 19
12. Allegato 2 – Elenco Comuni montani	Pag. 20

1. La situazione dei consorziati aderenti

Il consorziato è sempre identificato attraverso il CUA (Codice Unico Anagrafe Agricola) che corrisponde al Codice Fiscale dell'azienda agricola sia essa ditta individuale o società. L'adesione comprende tutti gli allevamenti detenuti dall'impresa nel territorio piemontese identificati attraverso il codice di allevamento. Nel caso di contratti di soccida l'obbligo di adesione è in capo al soccidario, ma può essere assolto anche dal soccidante qualora sia previsto esplicitamente nel contratto, in tal caso la quota comprende la somma degli importi dovuti in capo ad ogni allevamento in soccida.

Ai sensi dell'art. 7 delle Istruzioni applicative in vigore sono previste due diverse tipologie di consorziati:

1. Consorziati obbligati. Tutti gli allevatori titolari di allevamenti operanti in Piemonte che svolgono attività d'impresa agricola, obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali (di Sanità Veterinaria e Agricoltura), con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 1-bis della L.R. n. 11/2001. Sono esclusi dall'obbligatorietà di adesione anche gli allevatori con allevamenti di piccole dimensioni (con consistenze inferiori alle 10 UBA) di cui all'art. 7-ter, comma 1, della L.R. n. 11/2001. Tali allevatori possono però aderire volontariamente al Consorzio ed usufruire dei servizi di smaltimento e del relativo contributo pubblico.

2. Consorziati volontari. Tutti gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono, trasformano, commercializzano prodotti dell'Allegato I del Trattato CE, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento CE n. 1069/09, nonché i titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla L.R. n. 11/2001 e i piccoli allevatori di cui al precedente punto 1.

L'attività svolta in questi anni dal Consorzio ha consentito di definire in modo attendibile la base associativa e di consolidare il numero di consorziati aderenti. Questa in sintesi la situazione aggiornata alla data di stesura del presente Programma:

Anno	Numero allevatori aderenti al Consorzio	
2013	Obbligati (con consistenze > 10 UBA)	9.660
	Volontari (con consistenze < 10 UBA)	2.177
	Totale	11.837

La Legge Regionale n. 10 del 11 luglio 2011 all'art. 6 ha modificato il comma 1 bis dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 25 maggio 2001 istitutiva del Consorzio CO.SM.AN.. Fermo restando che permane l'obbligo di adesione al Consorzio da parte di tutti gli allevatori di tutti i settori di interesse zootecnico con consistenze animali nei propri allevamenti superiori alle 10 UBA, con la nuova formulazione della legge si sancisce quanto segue:

1. l'obbligatorietà di adesione alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti o abbattuti in focolai di malattie infettive e diffuse disciplinate dalle norme di

polizia veterinaria;

2. la possibilità di non aderire alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria comunicandolo entro i termini e con le modalità stabilite dal Consorzio.

Conseguentemente gli allevatori che intendono esercitare tale opzione (cosiddetti allevatori disdettanti) dovranno far pervenire al Consorzio una comunicazione di non adesione per l'anno 2014 alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria.

Poiché la Legge e lo Statuto pongono in capo al Consorzio l'onere dell'organizzazione del sistema regionale di smaltimento di tutti gli animali morti in allevamento, gli allevatori che avranno trasmesso le comunicazioni di non adesione alla polizza assicurativa per l'anno 2014 hanno il vincolo di comunicare al Consorzio le modalità alternative di smaltimento attivate e comunque conformi alla normativa sanitaria ed ambientale vigente, per consentire al Consorzio di effettuare il monitoraggio dei flussi di smaltimento.

2. L'organizzazione del Consorzio

La struttura interna dell'ufficio operativo del Consorzio è dotata di risorse umane in linea con lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di attività e in equilibrio rispetto alle disponibilità finanziarie del Bilancio.

Attualmente la struttura operativa del Consorzio si compone di quattro persone:

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con funzioni di direzione e organizzazione;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti tecnici ed informatici;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti amministrativi e contabili;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti di segreteria generale;

Questa strutturazione operativa degli uffici deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio corrisponde ad una struttura snella, con professionalità multidisciplinari che consente di assolvere a tutti i compiti interni ed esterni del Consorzio relativamente a:

- impostazione delle modalità operative e gestionali relative all'attuazione del programma assicurativo per la copertura dei costi di smaltimento degli animali morti negli allevamenti piemontesi e per la copertura di altri rischi derivanti dall'attività zootecnica;
- coordinamento e controllo dei dati relativi alle consistenze aziendali ed all'erogazione dei contributi;
- studio, implementazione, esecuzione e aggiornamento dell'applicativo per la creazione e aggiornamento della banca dati allevatori e la gestione dei finanziamenti;

L'attività di sportello per il contatto con i consorziati è svolta oltre che dall'ufficio operativo del Consorzio anche dagli uffici operativi degli Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso i quali gli allevatori già espletano altre pratiche relative agli allevamenti.

3. I costi amministrativi e di funzionamento del Consorzio

Sulla base dell'analisi sin qui svolta e tenendo conto della strutturazione apportata, i costi amministrativi e di funzionamento per l'anno 2014 sono stimabili in complessivi €700.000,00 che saranno interamente coperti dai versamenti delle quote annuali di adesione dei consorziati che, in base alle modalità di calcolo specificate al paragrafo successivo, sono stimabili in circa €500.000,00 per la componente forfetaria calcolata in base alle UBA ed in circa €200.000,00 per la componente calcolata in base al Capitale Assicurato.

Pertanto i costi risultano così articolati:

- €250.000,00 per i costi ed i rimborsi spese del personale dipendente;
- €40.000,00 per i compensi ed i rimborsi spese erogati ai Sindaci ed agli Amministratori;
- €90.000,00 per il costo del premio della polizza per il rimborso dei danni da predazione;
- €50.000,00 per accantonamenti per crediti dichiarati inesigibili;
- €20.000,00 per ammortamenti attrezzature materiali ed immateriali;
- €15.000,00 per costi di postalizzazione;
- €40.000,00 per costi di riscossione crediti;
- €85.000,00 per i costi connessi alle consulenze e alle prestazioni di servizi;
- €25.000,00 per i costi delle assicurazioni interne;
- €15.000,00 per i costi di affitto locali;
- €20.000,00 per costi relativi a canoni e assistenza attrezzature materiali ed immateriali;
- €40.000,00 per gli interessi passivi su concessione di linea di credito della banca;
- €10.000,00 per le imposte e le tasse.

In caso di ritardo nell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il Consorzio dovrà, per rispettare le scadenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazione, far fronte con anticipazioni prelevate dal proprio fondo di gestione interno, se capiente, ed in carenza dovrà ricorrere a concessione di linee di credito dalle banche. In tal caso i relativi interessi passivi saranno posti a carico degli allevatori proporzionalmente all'importo del premio assicurativo pagato da ciascuno così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai dettami dell'art. 5 dello Statuto.

4. Il sistema delle quote di adesione proposto dal Consorzio

Il pagamento della quota di adesione è obbligatoria per i consorziati tenuti a consorzarsi. L'entità della quota di adesione viene proposta dal Consiglio d'Amministrazione per l'anno 2014, ma viene approvata dalla Giunta Regionale con l'approvazione del Programma annuale di attività.

Le quote di adesione dei consorziati, in ossequio all'art. 9, comma 3 delle Istruzioni

applicative della L.R. n. 11/2001, sono stabilite secondo il criterio di correlazione ai costi amministrativi e di organizzazione, con un'inevitabile approssimazione.

L'entità della quota di adesione al Consorzio per l'anno 2014 è cresciuta per adeguarla ai crescenti costi di funzionamento e gestione del Consorzio. L'importo della quota di adesione viene calcolata per ogni allevatore e ha come base di calcolo due componenti:

- la prima componente ha come base di calcolo la consistenza media totale prevista per l'anno successivo (ovvero la sommatoria di tutti i capi potenzialmente presenti in ciascun allevamento) che definirà un importo forfetario di €12,00 fino a 20 UBA e successivamente crescente di ulteriori € 12,00 per ogni scaglione aggiuntivo di 30 UBA fino al raggiungimento del limite di 1490 UBA oltre il quale l'importo rimane sempre fisso e pari a €600,00. La tabella di conversione dei capi in UBA, è in allegato al presente Programma (All. n. 1). Questa prima componente delle quota di adesione tiene conto anche dell'eventuale costo che il Consorzio debba sostenere per la polizza collettiva obbligatoria dell'Ambito1 per la copertura dei costi di smaltimento a seguito di epizootie.
- la seconda componente ha come base di calcolo il valore del capitale assicurato che definirà un importo calcolato in base alla percentuale del 2 per mille; questa seconda componente della quota di adesione può al massimo essere pari alla prima componente cioè €600,00. Questa seconda componente non si applica agli allevatori non assicurati: disdettanti e/o morosi.

Lo schema sintetico di calcolo di entrambe le componenti è il seguente:

Consistenza Totale in UBA (sommatoria dei capi presenti in ciascun allevamenti)	Euro (Forfetari)	+ Euro pari al 2 per mille del Capitale Assicurato
Fino a 20 UBA	12,00	+
Per ogni scaglione di 30 UBA aggiuntive	+ 12,00	+
Oltre le 1490 UBA l'importo rimane fisso	600,00	+

La riscossione della quota associativa avviene attraverso le agenzie di riscossione della società Equitalia Servizi S.p.A. per mezzo dell'invio di Avvisi di Pagamento riportanti l'importo della quota di adesione annuale e l'eventuale importo del premio assicurativo annuale. L'allevatore è tenuto a pagare entrambi entro le scadenze indicate sugli Avvisi di Pagamento.

Per i consorziati volontari con allevamenti di piccole dimensioni (con consistenze inferiori alle 10 UBA), assicurati per lo smaltimento ordinario, l'entità della quota di adesione e l'entità del premio assicurativo vengono calcolati in modo forfetario secondo i seguenti parametri:

- fino a 5 UBA quota di adesione di €12,00 e premio assicurativo di €25,40;
- da 5 fino a 10 UBA quota di adesione di €12,00 e premio assicurativo di €50,80.

La riscossione avviene attraverso l'emissione di bollettini postali precompilati dal Consorzio con l'indicazione dell'importo del premio dovuto (agevolato o meno a seconda che l'allevatore risulti o meno beneficiario del contributo regionale) e della quota di adesione minima dovuta.

5. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti

Il Programma di attività per l'anno 2014 prevede l'attivazione del programma assicurativo con l'assicurazione volontaria per la copertura dei costi smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria.

Come previsto dal capitolato di polizza, l'analisi dei costi del sistema di raccolta e smaltimento e l'individuazione delle migliori tariffe di riferimento per l'effettuazione dei servizi da parte delle Ditte di Smaltimento, sono oggetto di accordi tra la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria della fornitura dei servizi assicurativi e le Ditte di Smaltimento.

6. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse

1. L'allevatore in caso di morte dei capi dovrà contattare telefonicamente il Call Center Smaltimenti del Broker Willis Italia S.p.A. per denunciare il sinistro e scegliere una delle Ditte di Smaltimento tra quelle convenzionate con la Compagnia di Assicurazione ed autorizzate ad operare ai sensi della normativa sanitaria e ambientale.

In caso di sinistri connessi ad emergenze sanitarie, la scelta della Ditta di Smaltimento è affidata al Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria, fra le Ditte di Smaltimento in possesso di particolari requisiti e che aderiscono alla convenzione con la Compagnia di Assicurazione.

La scelta della ditta che dovrà intervenire in caso di necessità di rimozione delle carcasse con mezzi aerei è invece affidata alla Compagnia di Assicurazione, che sottoscrive con la medesima apposita convenzione a fronte della quale provvede alla liquidazione diretta del costo del servizio. La Compagnia stipula altresì una convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che, attraverso l'opera dei volontari, si occupa del coordinamento delle operazioni di recupero delle carcasse a terra.

2. Il Call Center Smaltimenti contatterà la Ditta di Smaltimento richiedendo il servizio di recupero delle carcassa.

3. A servizio svolto, la Ditta di Smaltimento provvederà all'emissione di apposita fattura intestata all'allevatore (liquidata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione alle Ditte di Smaltimento) che riporterà, oltre i dati identificativi dell'azienda: il codice dell'allevamento, il numero dei capi e le matricole delle carcasse smaltite per le specie bovina, equina ed ovi-caprina e similari, nonché la tipologia e il quantitativo di materiale smaltito per le specie suina, avicola, cunicola e similari.

L'indennizzo relativo al valore dei capi derivante da danni per abbattimento forzoso e/o mancato reddito viene invece liquidato dalla Compagnia di Assicurazione direttamente all'allevatore. In ogni caso la liquidazione del danno dovrà tenere conto di eventuali indennità o contributi pubblici che complessivamente non potranno superare il valore del bene assicurato.

Allo stesso modo vengono liquidati anche i danni derivanti da sinistri cui alla polizza dell'Ambito 4 (Alpeggio) e dell'Ambito 5 (Eventi Predatori).

La recente D.G.R. n. 10-6022 del 28.06.2013, avente per oggetto le norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento al fine di garantire l'effettiva tracciabilità del corretto smaltimento, disciplina nuove modalità di smaltimento dei capi morti in allevamento, anche in ottemperanza alle più recenti regolamentazioni e disposizioni della Comunità Europea.

La certificazione veterinaria è sostituita dal Documento Commerciale Semplificato (Allegato 3 della Conferenza Stato-Regioni del 07/02/2013) la cui compilazione avviene a cura della ditta di smaltimento incaricata del recupero delle spoglie (così come previsto dall'allegato VIII capo 3 punto 6 del Regolamento UE 142/2011, qualora il proprietario abbia provveduto tramite il Call Center di Smaltimenti del broker, che agisce per conto del Consorzio, a richiedere il nullaosta al trasferimento dell'animale morto presso un centro di smaltimento autorizzato.

Pertanto tutti gli allevatori aderenti al Consorzio e al relativo programma assicurativo, hanno la facoltà di smaltire con certificazione semplificata anziché con certificazione veterinaria. In tal caso l'allevatore dovrà contattare unicamente il Call Center Smaltimenti senza attendere la visita preventiva del Veterinario Ufficiale.

Il Call Center Smaltimenti, verificato il rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. e ottenuto il numero di identificazione da ARVET, che autorizza il recupero della carcassa, provvederà all'inoltro della Ditta di Smaltimento richiesta.

La procedura semplificata non potrà essere adottata in tutti i casi in cui non risulti possibile provvedere alla trasmissione informatica dei dati di smaltimento, quali ad esempio: capi di aziende non aderenti al Consorzio e al relativo programma assicurativo e spoglie di animali da reddito abbandonate. Non sarà altresì applicabile agli allevamenti sottoposti a vincoli di carattere sanitario.

La procedura semplificata non potrà essere applicata ad allevatori/allevamenti/specie non dichiarati all'inizio dell'anno e pertanto non coperti dalla polizza collettiva, né tantomeno agli allevatori disdettanti ed agli allevatori morosi in quanto consorziati non assicurati.

7. L'articolazione del programma assicurativo e aspetti generali

Il presente programma assicurativo, attivo a decorrere dal 31/12/2013, contempla cinque distinte tipologie di polizze assicurative, individuate dal Consorzio a seguito di procedure di aggiudicazione conformi al dettato del D. Lvo n. 163 del 12/04/2006. Le polizze derivano dall'applicazione del capitolato di gara d'appalto approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 15.03.2013 e pubblicato il 04.06.2013 sulla GUUE e dal successivo Contratto stipulato il 12.02.2014 dal Consorzio con la Compagnia FATA Assicurazioni Danni S.p.A. che si è aggiudicata l'appalto per il periodo 31.12.2013 – 31.12.2016.

- Polizza Ambito 1 - Polizza agevolata collettiva per il rimborso dei costi di recupero (ove previsto anche con mezzi aerei) e dei costi di smaltimento dei capi morti per:
 - a. Ogni evento naturale avverso per il quale sia stato decretato lo stato di calamità naturale;
 - b. Abbattimenti forzosi in esecuzione di ordinanze sanitarie previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria, conseguenti ad epizootie;

- c. Decessi causati da encefalopatia spongiforme dei bovini e scrapie degli ovini;
- d. Decessi causati da eventi predatori.

Contraente il Consorzio e beneficiari assicurati tutti gli allevatori/allevamenti e specie consorziati.

- Polizza Ambito 2 - Polizza agevolata collettiva per il rimborso dei costi di recupero e smaltimento di capi morti in azienda e, ove previsto e eseguito, del relativo costo dei test per il controllo delle TSE e BSE; contraente il Consorzio e beneficiari assicurati tutti gli allevatori/allevamenti/specie consorziati, che non hanno dato disdetta entro i termini di cui all'art. 4 comma 1 bis della L.R. n. 11/2001 e che non risultino in mora nei confronti del Co.Sm.An. nelle annualità pregresse 2010, 2011, 2012.
- Polizza Ambito 3 - Polizze agevolate (con l'eccezione di quella di cui al successivo Punto 8.2.1.2, let. c) individuale ad adesione volontaria per l'indennizzo dei danni diretti e indiretti, nonché del valore genetico, conseguenti all'abbattimento forzoso dei capi detenuti in caso di insorgenza di focolaio epizootico; contraente il Consorzio e beneficiari assicurati i singoli allevatori/allevamenti/specie consorziati che vi abbiano aderito;
- Polizza Ambito 4 - Polizza agevolata individuale ad adesione volontaria per dei danni diretti derivanti da morte e/o abbattimento di urgenza in alpeggio degli animali, conseguente a: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche in genere; contraente il Consorzio e beneficiari assicurati i singoli allevatori/allevamenti/specie consorziati che vi abbiano aderito;
- Polizza Ambito 5 – Polizza non agevolata collettiva per l'indennizzo dei danni subiti dal patrimonio zootecnico tutelato (bovini, ovi-caprini, equidi e cani da lavoro e guardiania) in conseguenza di evento predatorio; contraente il Consorzio e beneficiari assicurati tutti gli allevatori consorziati i cui allevamenti risultino ubicati nei territori collinari e/o montani della regione Piemonte, ricompresi nei territori delle ex comunità montane.

I consorziati possono beneficiare del contributo regionale se dichiarano preventivamente, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (principio Deggendorf), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 bis della Legge n. 11/2005 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e DPCM 23 Maggio 2007 o da altro successivo procedimento.

8. Le polizze assicurative del Consorzio

8.1. Le polizze collettive

Per polizze collettive si intende la tipologia di polizze assicurative di cui è contraente un unico soggetto mentre i beneficiari sono più individui, nello specifico il Contraente è il Consorzio mentre i beneficiari risultano essere tutti i consorziati obbligati e volontari. Per questi ultimi il

termine massimo per l'inserimento in copertura è il 30/06 di ogni anno, come da capitolato di polizza.

8.1.1 Polizza collettiva per la copertura dei costi di smaltimento dovuti ad epizootie, calamità naturali, ed alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali. Polizza Ambito 1.1.

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi abbattuti per disposizione dell'Autorità Sanitaria in conseguenza di epizootie previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria o deceduti in conseguenza di encefalopatia spongiforme dei bovini e scrapie degli ovini, calamità naturali decretate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altri enti governativi, eventi predatori.

La copertura assicurativa per l'anno 2014 decorre dalle ore 24 del 31/12/2013 e scade alle ore 24 31/12/2014. Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche medie annue e stimate, espresse in capi assicurati per ogni specie e tipologia produttiva, desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza Zootecnica alla data del 31/10/2013 e comunicata dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione entro il 10/12/2013.

Eventuali rettifiche afferenti divergenze superiori al 10% delle consistenze inizialmente dichiarate, possono essere rese note alla Compagnia entro il termine del 10 marzo 2014; oltre tale termine sarà consentita la sola regolazione finale che avverrà in unica soluzione entro il 31 gennaio 2015 e ricomprenderà tutti i nuovi allevamenti, con conseguente integrazione del costo del premio assicurativo annuo.

Il costo del premio assicurativo può essere agevolato fino al 100% con il contributo regionale.

In caso di esaurimento del massimale il contraente cioè il Consorzio, provvede a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il reintegro del massimale, pagando per intero uno o più premi assicurativi annui, secondo il numero dei reintegri resi necessari per garantire il massimale sufficiente a coprire il risarcimento totale dei sinistri liquidabili.

La copertura assicurativa in oggetto - limitatamente agli allevamenti bovini, ovini, caprini e equidi in regola con la normativa sanitaria vigente e in possesso di regolare Certificato di Monticazione - prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle carcasse con mezzi aerei e/o mezzi speciali, qualora non sia possibile l'adozione delle misure previste dal regolamento CE 1069/2009 - art. 19 - previo parere di fattibilità del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e unicamente nel caso in cui non sia possibile intervenire altrimenti.

8.1.2 Polizza collettiva ad adesione volontaria per la copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in azienda. Polizza Ambito 1.2.

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi morti in azienda per cause diverse da quelle previste al punto 8.1.1. Costituiscono parte integrante del costo di smaltimento, e pertanto risultano indennizzabili, i costi dei Test per il controllo delle TSE e BSE.

La presente copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del 31/12/2013 e scade alle ore 24 del

31/12/2014. Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche medie annue e stimate espresse in capi assicurati per ogni specie e tipologia produttiva detenuta, desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza alla data del 31/10/2013 e comunicata dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione entro il 10/12/2013. Qualora l'allevatore rilevasse una divergenza eccedente il 10% tra le consistenze dichiarate e quelle effettivamente in essere alla data del 31.12, dovrà fornirne comunicazione al Consorzio entro il termine del 20 febbraio 2014.

Oltre tale termine sarà possibile l'aggiornamento delle consistenze unicamente per l'integrazione degli allevamenti di nuova adesione al Consorzio.

La presente copertura assicurativa non interviene per i consorziati obbligati disdettanti cioè per coloro che hanno manifestato entro i termini previsti dal Consorzio, la volontà di non aderire alla copertura assicurativa e che non potranno pertanto avvalersi della procedura di smaltimento semplificata.

Sono altresì esclusi cautelativamente dalla presente copertura i consorziati morosi (consorziati che risultano in mora per tutte o parte delle somme dovute al Consorzio per premi assicurativi e/o quote di adesione relative agli anni 2010, 2011, 2012) non annoverati nella dichiarazione iniziale di consistenza zootecnica, che potranno essere integrati nel corso delle regolazioni trimestrali, allorché provvedano a saldare la totalità degli importi dovuti al Consorzio.

In considerazione della maggiore incidenza dei costi di raccolta nei territori considerati montani ai fini assicurativi, il cui elenco (vedi All. n. 2) è annualmente rivisto e aggiornato in accordo tra la Compagnia di Assicurazione e le Ditte di Smaltimento (indipendente dalla classificazione di territorio montano e comunque non applicabile per comuni posti ad una altitudine inferiore ai 700 metri slm), la tariffa di smaltimento risulta incrementata per i sinistri avvenuti in montagna. Per compensare i maggiori costi del premio assicurativo, dovuti all'aumento del valore assicurato a carico degli allevatori con allevamenti ivi ubicati, l'entità del contributo regionale erogabile sul premio della presente polizza sarà maggiorato di una percentuale variabile tra il 5% ed il 10% rispetto al contributo erogabile agli allevamenti di pianura.

Il costo del premio assicurativo per gli allevamenti di montagna può essere agevolato con contributo regionale nella misura massima dell'80%, mentre per gli allevatori di pianura fino al 70%. La rimanente parte di premio viene addebitata in capo a ciascun allevatore assicurato.

Per tutti gli allevatori consorziati con più di 10.000 UBA viene fissato un importo massimo di contributo regionale erogabile per ciascuna annualità assicurativa di €50.000,00.

Il premio annuo relativo all'annualità 2014 (prima annualità di riferimento), è parametrato per tutti i consorziati alla classe di rischio 3 con coefficiente 1,00. A partire dalla seconda annualità il premio sarà determinato moltiplicando il premio annuo base (parametrato alla classe di rischio 3) per il coefficiente corrispondente alla classe di rischio calcolata per ogni allevamento/specie e tipologia produttiva, in base alla classificazione del bonus-malus riportata nel seguente schema:

Indice di Sinistrosità del periodo di osservazione	Classe di rischio		Coefficiente
Pari allo 0,00% (in assenza di sinistri)	0	bonus	0,75
Fino al 60,00%	1	bonus	0,80
Tra il 60,01% e il 70,00%	2	bonus	0,85

Tra il 70,01% e il 85,00%	3	neutra	1,00
Tra il 85,01% e il 100,00%	4	malus	1,10
Superiore al 100,00%	5	malus	1,20
Periodo di osservazione inferiore a 9 mesi	6	neutra	1,00

Per gli allevamenti con coefficiente della classe di rischio inferiore o pari a 1,00 (Classi di rischio 0,1,2,3,6) il massimale di smaltimento è pari al 160% dei premi parametrati alla classe di rischio 3; per gli allevamenti con coefficiente della classe di rischio superiore a 1,00 (Classi di rischio 4,5) il massimale di smaltimento è pari al 160% del premio effettivamente dovuto.

Ad ogni esaurimento del massimale di smaltimento verrà emesso un nuovo certificato di reintegro per garantire la continuità della copertura assicurativa. Il premio dovuto per l'inserimento di ciascun certificato di reintegro è pari al premio dovuto per l'intera annualità assicurativa ma sarà agevolato con il contributo regionale solo il primo reintegro, fatta salva la relativa disponibilità di fondi da parte del Consorzio.

Per gli allevamenti con coefficiente della classe di rischio inferiore o pari a 1,00 (Classi di rischio 0,1,2,3,6) il massimale di reintegro è pari al 120% dei premi parametrati alla classe di rischio 3; per gli allevamenti con coefficiente della classe di rischio superiore a 1,00 (Classi di rischio 4,5) il massimale di reintegro è pari al 120% del premio effettivamente dovuto.

Nel caso in cui sia necessario reintegrare il massimale a seguito di sinistri causati da motivi di forza maggiore (definiti all'interno del Regolamento Consortile), il reintegro è sempre agevolato dal contributo pubblico (primo reintegro e reintegro oltre il primo), sempre fatta salva la relativa disponibilità di fondi da parte del Consorzio.

Ai fini di agevolare le piccole realtà zootecniche, per gli allevatori con consistenze inferiori alle 10 UBA e che si assicurano volontariamente, la Compagnia di Assicurazione è impegnata, per ciascuna annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un risarcimento massimo pari al 300% del valore dei premi complessivamente emessi per questa fascia di allevatori al netto di imposte. In capo a ciascun allevatore assicurato appartenente a questa fascia, il massimale di smaltimento è pertanto illimitato e non è previsto alcun reintegro individuale.

8.1.3 Polizza collettiva per copertura dei danni da predazione sul bestiame assicurabili senza il beneficio del contributo pubblico. Polizza Ambito 1.5.

Danno assicurabile: il valore dei capi bovini, ovi-caprini, equini e cani zootecnici da lavoro per morte (anche in conseguenza di abbattimento di urgenza o diroccamento), smarrimento e/o ferimento di capi a causa di eventi predatori da parte di canidi e linci verificatisi nell'areale equiparato all'ambito territoriale delle Comunità Montane piemontesi nel 2012.

L'accertamento dell'evento predatorio è effettuato dai Veterinari Ufficiali, in virtù di un accordo operativo tra la Compagnia di Assicurazione e le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte.

Al fine di un maggior controllo sull'effettivo risarcimento dovuto, vengono indennizzati unicamente i capi dispersi in occasione di comprovato evento predatorio (occorre la presenza congiunta di capi feriti e/o deceduti), entro il limite del 10% delle consistenze contenute nella

Dichiarazione Iniziale di consistenza zootecnica e unicamente dietro presentazione di regolare denuncia presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza. Vengono risarcite anche le spese sostenute per la pratica dell'eutanasia sui capi feriti.

La liquidazione dei sinistri avviene a termini di polizza ed in base al prezzario ISMEA.

Il costo del premio assicurativo viene pagato per il 100% con i fondi del Consorzio riscossi attraverso il pagamento delle quote consortili di adesione.

8.2 Le polizze individuali ad adesione volontaria.

Le Polizze individuali a contraenza del Consorzio, ma ad adesione volontaria da parte dei singoli consorziati, sono - per quanto concerne le garanzie a tutela del patrimonio in conseguenza di insorgenza di focolaio epizootico - articolate in tante sezioni quante sono le specie di animali da reddito allevate in Piemonte: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equini, ratiti, avicoli, cunicoli.

Costituiscono invece oggetto di una polizza a sé stante le coperture per i danni derivanti al patrimonio zootecnico in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili alla calamità naturali e avverse condizioni atmosferiche in genere.

Il costo del premio assicurativo può essere coperto fino al 50% dal contributo pubblico e per la restante parte con riscossione diretta in capo ad ogni allevatore.

8.2.1 Polizze individuali ad adesione volontaria per la copertura dei costi derivanti dal mancato reddito per fermo aziendale e l'indennizzo del valore dei capi abbattuti. Polizza Ambito 1.3.

Danno Assicurabile:

- **Mancato reddito:** perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità Sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. I capitoli di polizza includono sia la perdita totale del reddito per abbattimento forzoso di tutti i capi detenuti (Mancato Reddito) sia la perdita parziale (Divieto della Commercializzazione e Diminuzione di Reddito).
- **Abbattimento forzoso:** perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

8.2.1.1 Danni assicurabili previsti dal DM 27/12/2006 e s.m.i. – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) calcolati con le medesime modalità e criteri.

a) Bovini e bufalini

Epizootie assicurabili: Afta Epizootica, Brucellosi, Pleuropolmonite, Tubercolosi, Leucosi Enzootica, Blue Tongue, Encefalopatia Spongiforme Bovina, Carbonchio Ematico, Diarrea Virale dei Bovini, Rinotracheite Infettiva/Malattia delle mucose, Paratubercolosi.

Danni assicurabili: mancato reddito e abbattimento forzoso; per il mancato reddito entro i limiti temporali massimi previsti dal Piano Assicurativo Nazionale e dai Capitolati di polizza, fissati questi ultimi tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Sanità Regionale.

Per i soli allevamenti bovini da ingrasso, i danni assicurabili non coprono l'abbattimento forzoso dei capi.

L'indennizzo per tali garanzie è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

b) Suini

Epizootie assicurabili: Peste suina classica, Vescicolare Suina, Afta Epizootica, Peste Suina Africana, Trichinellosi, Morbo di Aujeszky.

Danni assicurabili: mancato reddito entro i limiti temporali massimi previsti dal Piano Assicurativo Nazionale e dai Capitolati di polizza, fissati questi ultimi tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Sanità Regionale.

L'indennizzo per tali garanzie è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

c) Ovini e caprini

Epizootie assicurabili: Blue Tongue, Brucellosi, Afta Epizootica, Scrapie.

Danni assicurabili: mancato reddito e abbattimento forzoso; per il mancato reddito entro i limiti temporali massimi previsti dal Piano Assicurativo Nazionale e dai Capitolati di polizza, fissati questi ultimi tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Sanità Regionale.

L'indennizzo per le garanzie di mancato reddito è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

d) Avicoli

Epizootie assicurabili: Newcastle, Influenza Aviaria, Salmonellosi.

Danni assicurabili: mancato reddito entro i limiti temporali massimi previsti dal Piano Assicurativo Nazionale e dai Capitolati di polizza, fissati questi ultimi tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Sanità Regionale.

L'indennizzo per tali garanzie è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

e) Equini

Epizootie assicurabili: Encefalite equina, Anemia infettiva, Arterite virale, Influenza equina.

Danni assicurabili: abbattimento forzoso entro i limiti previsti dai Capitolati di polizza.

L'indennizzo per tali garanzie è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

f) Cunicoli

Epizootie assicurabili: Mixomatosi, Malattia Emorragica Virale, Pasteurellosi, Entercolite epizootica, Colibacillosi, Stafilococcosi, Coccidiosi, Infestazione da *Passalurus Ambiguus*, Rogna auricolare e cutanea, Encefalitozoonosi, Dermatofitosi.

Danni assicurabili: mancato reddito entro i limiti temporali massimi previsti dal Piano Assicurativo Nazionale e dai Capitolati di polizza, fissati questi ultimi tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Sanità Regionale.

L'indennizzo per tali garanzie è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

g) Api

Epizootie assicurabili: Peste americana, Peste europea, Varroasi, Acariosi, Amebiasi, Infestazione da *Aethinia Tumida*, Nosemiasi.

Danni assicurabili: mancato reddito e abbattimento forzoso.

L'indennizzo per tali garanzie è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale.

8.2.1.2 Danni assicurabili non previsti dal D.M. del 27/12/2006 e s.m.i. – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.), ma calcolati in analogia a quanto previsto dal P.A.N..

- a) Danno assicurabile**: il valore genetico dei capi bovini, nel caso di abbattimento forzoso di cui ai precedenti punti del paragrafo 9.2.1.1 e a seguito di Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa Bovina, Blue Tongue, calcolati entro i limiti previsti dalla Delibera n. 1130/BSE del 22/11/01 e s.m.i., del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza BSE, e come da tariffario ISMEA (*Metodo di calcolo del valore di mercato per animali di alto valore genetico* valido ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della Legge 2/61988 n. 218 Decreto 20.07.1989 n. 298), commisurato ai punti rank degli animali assicurati: per vacche, vitelle, manze e manzette

presenti in azienda per ciascuna razza al netto dei primi 75 punti;

b) Danno assicurabile: il mancato reddito in seguito a perdita di bestiame, non indennizzabile da altro intervento pubblico, per calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, nonché avverse condizioni atmosferiche in genere, manifestatesi nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicaprini ed equini.

c) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente il danno del mancato introito del valore delle carni degli animali sottoposti a vincolo sanitario e destinati all'obbligo di vendita previo trattamento termico in applicazione del Piano Nazionale di Controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus Gallus (decisione CE 2008/815). Polizza priva di contributo regionale.

8.2.2 Polizza agevolata individuale ad adesione volontaria per i danni diretti derivanti da morte e/o abbattimento di urgenza in alpeggio degli animali, conseguente a: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche in genere. Polizza Ambito 1.4.

Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi, non indennizzabile da altro intervento pubblico, per morte e/o abbattimento di urgenza – anche in conseguenza di infortunio – a causa di calamità naturali e avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, nonché alle avverse condizioni atmosferiche in genere. Possono aderire alla polizza gli allevamenti bovini, ovini, caprini e equidi, in possesso di regolare certificato di monticazione, residenti nel territorio della Regione Piemonte.

9. Le richieste di contributo sulle polizze stipulate con altre Compagnie di Assicurazione

Ai sensi delle vigenti Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., nel caso di polizze ad adesione volontaria, è facoltà dell'allevatore consorziato stipulare una polizza di assicurazione con una Compagnia di Assicurazione di sua fiducia, diversa dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dei servizi assicurativi del Consorzio e richiedere al Consorzio il contributo pubblico sul premio assicurativo.

In tal caso le garanzie assicurabili ammissibili a contributo contenute nella polizza stipulata dall'allevatore debbono essere analoghe a quella contenute nella polizza adottata dal Consorzio e previste nel presente Programma di attività.

La stipula della polizza di cui si richiede il contributo dovrà avvenire entro il 30/09/2014. Il contributo pubblico in ogni caso sarà parametrato ad una durata della polizza non superiore ai 12 mesi e con scadenza non oltre il 31/12/2014.

Il Consorzio verificata la sufficiente dotazione dei fondi regionali a disposizione e nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo precedente, accoglie la domanda di contributo pubblico riconoscendo le stesse percentuali di contribuzione pubblica previste dal presente Programma per analoghi premi assicurativi. Nell'eventualità che i fondi non risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (considerate tutte le domande nel loro insieme, senza alcuna distinzione tra le polizze stipulate con la Compagnia del Consorzio e le polizze stipulate con le altre Compagnie).

L'erogazione del contributo avviene con le stesse modalità e le stesse scadenze previste per le polizze gestite dal Consorzio e avviene nei confronti della Compagnia di Assicurazione per le garanzie dell'Ambito 2, ai sensi dell'art. 16 Reg. CE n. 1857/2006, e nei confronti dell'allevatore assicurato per le garanzie dell'Ambito 3, ai sensi dell'art. 12 Reg. CE n. 1857/2006, sempre che per le medesime polizze non sia già stato richiesto un analogo aiuto pubblico ad altro Ente Pubblico.

Il Consorzio si riserva di addebitare agli allevatori tutti i maggiori costi sostenuti per l'istruttoria delle pratiche.

10. I preventivi, i costi e gli stanziamenti richiesti relativi alle polizze attivate

L'andamento finanziario delle polizze Ambito 1, 2, 3, alla data del 30.10.2013, considerando l'entità di risorse regionali stanziare di €4.000.000,00 per finanziare il Programma di attività 2013. Il maggior sviluppo delle polizze rispetto al preventivato, con le percentuali di aiuto decise e applicate ad inizio anno, ha comportato un onere supplementare di circa €85.000,00.

Per l'anno 2014 si prevede un fabbisogno finanziario complessivo di risorse pari a € 4.905.000,00 da erogare in percentuale sul costo dei premi assicurativi relativi alla seguenti polizze:

- Polizza Ambito 1 - Polizza collettiva per mortalità da epizootie, calamità naturali e recupero delle carcasse con i mezzi aerei, con contribuzione pubblica fino al 100%, per un totale di contributo regionale richiesto di € 105.000,00;
- Polizza Ambito 2 - Polizza collettiva per mortalità ordinaria, con contribuzione pubblica fino al 80% per gli allevatori di montagna e fino al 70% per tutti gli altri allevatori di collina e pianura, per un premio complessivo di polizza pari ad €6.406.250,00 e per un totale di contributo regionale richiesto di € 4.500.000,00;
- Polizza Ambito 3 - Polizza ad adesione volontaria con coperture previste anche dal P.A.N. per circa €280.000,00 e coperture non previste dal P.A.N. per circa €140.000,00 con contribuzione pubblica fino al 50%, per un totale di contributo regionale richiesto di € 210.000,00;
- Polizza Ambito 4 - Polizza ad adesione volontaria con coperture previste anche dal P.A.N. per circa €120.000,00 e coperture non previste dal P.A.N. per circa €60.000,00 con contribuzione pubblica fino al 50%, per un totale di contributo regionale richiesto di € 90.000,00.

Nel prospetto che segue viene dettagliato il rapporto tra costi preventivati per premi assicurativi e contributi regionali richiesti:

POLIZZE	PAN	Fuori PAN
Costo preventivato del premio Polizza Ambito 1	€ 105.000,00	
Contributo pubblico fino al 100%	€ 105.000,00	
Costo preventivato del premio Polizza Ambito 2	€ 6.406.250,00	
Contributo pubblico fino al 80% su €156.250,00	€ 125.000,00	
Contributo pubblico fino al 70% su €6.250.000,00	€ 4.375.000,00	
Costo preventivato Polizze Ambito 3	€ 280.000,00	€ 140.000,00
Contributo pubblico fino al 50%	€ 140.000,00	€ 70.000,00
Costo preventivato Polizze Ambito 4	€ 120.000,00	€ 60.000,00
Contributo pubblico fino al 50%	€ 60.000,00	€ 30.000,00
Totale previsione contributi pubblici	€ 4.805.000,00	€ 100.000,00
Totale fabbisogno per contributi sulle Polizze Ambito 1, 2, 3, 4	€ 4.905.000,00	

Lo stanziamento di risorse pubbliche per l'anno 2014 sarà riservato prioritariamente alle coperture assicurative previste dalle polizze collettive dell'Ambito 1 e dell'Ambito 2, secondariamente alle coperture assicurative previste dalle polizze individuali Ambito 3 e dell'Ambito 4 ed in termini residuali per i reintegri dei premi delle polizze dell'Ambito 1 e dell'Ambito 2.

Per quanto concerne le coperture assicurative relative alle polizze ad adesione individuale e volontaria dell'Ambito 3 e dell'Ambito 4 queste verranno finanziate fino alla effettiva disponibilità dei fondi regionali con l'applicazione della clausola che al raggiungimento del 80% di utilizzo della disponibilità di fondi regionali, il Consorzio bloccherà le adesioni alle polizze ad adesione individuale e volontaria inserendo uno specifico avviso sul proprio sito internet. Il restante 20% della disponibilità finanziaria verrà utilizzato per finanziare eventuali reintegri del premio assicurativo, nonché per finanziare integrazioni del premio base dovuto ad adeguamenti delle consistenze in corso d'anno di polizze già stipulate.

Fatta salva la priorità di intervento di cui al punto precedente è facoltà del Consorzio rimodulare lo stanziamento dell'aiuto pubblico fra le diverse tipologie di polizza in funzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della applicazione del presente Programma.

TABELLA DI CONVERSIONE UBA

ALLEGATO 1

SPECIE ANIMALE	UNITA' MISURA	CATEGORIA ANIMALE	COEFFICIENTE UBA
Bovini allevamento	1 capo	1 - 2 anni, manze	0,6
Bovini allevamento	1 capo	1 - 2 anni, torelli	0,6
Bovini allevamento	1 capo	2-3 anni, giovenche	1
Bovini allevamento	1 capo	6 mesi - 1 anno, femmine	0,6
Bovini allevamento	1 capo	6 mesi - 1 anno, maschi	0,6
Bovini allevamento	1 capo	Altre Vacche	1
Bovini allevamento	1 capo	Tori	1
Bovini allevamento	1 capo	Vacche da latte	1
Bovini allevamento	1 capo	< 6 mesi, femmine	0,4
Bovini allevamento	1 capo	< 6 mesi, maschi	0,4
Bovini carne	1 capo	1 - 2 anni, femmine	0,6
Bovini carne	1 capo	1 - 2 anni, maschi	0,6
Bovini carne	1 capo	6 mesi - 1 anno, femmine	0,6
Bovini carne	1 capo	6 mesi - 1 anno, maschi	0,6
Bovini carne	1 capo	< 6 mesi, femmine	0,4
Bovini carne	1 capo	< 6 mesi, maschi	0,4
Bovini carne	1 capo	> 2 anni, femmine	1
Bovini carne	1 capo	> 2 anni, maschi	1
Bovini carne	1 capo	Vitelli a carne bianca	0,6
Equini	1 capo	Altri cavalli, adulti	1
Equini	1 capo	Cavalle fattrici	1
Equini	1 capo	Altri equini, adulti	1
Equini	1 capo	Giovani < 6 mesi	0,6
Suini	1 capo	Ingrasso 20-50 Kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 51 - 70 Kg	0,3
Suini	1 capo	Lattonzoli 7 - 30 Kg	0,027
Suini	1 capo	Scrofe CG > 50 Kg	0,5
Suini	1 capo	Scrofette ibrid F1	0,3
Suini	1 capo	Verri e cinghiali	0,3
Suini	1 capo	Scrofe da rimonta 51 - 90 Kg	0,5
Suini	1 capo	Grassi salumi 31 - 160 Kg	0,3
Suini	1 capo	Grassi salumi 91 - 160 Kg	0,3
Suini	1 capo	Magri macello 31 - 110 Kg	0,3
Suini	1 capo	Magri macello 91 - 110 Kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 31 - 50 kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 71 - 90 kg	0,3
Suini	1 capo	Scrofe	0,5
Suini	1 capo	Scrofette 31 - 50 kg	0,3
Suini	1 capo	Scrofe da rimonta 91 - 130 kg	0,5
Ovini	1 capo	Arieti, daini, cervi	0,15
Ovini	1 capo	Giovani	0,15
Ovini	1 capo	Pecore da latte, CG	0,15
Ovini	1 capo	Pecore da latte, CO	0,15
Ovini	1 capo	Pecore,altre, CG	0,15
Ovini	1 capo	Pecore,altre, CO	0,15
Caprini	1 capo	Becchi	0,15
Caprini	1 capo	Capre, CG	0,15
Caprini	1 capo	Capre, CO	0,15
Caprini	1 capo	Giovani	0,15
Avicoli	1 capo	Galline ovaiole e galli	0,014
Avicoli	1 capo	Polli da carne	0,007
Avicoli	1 capo	Struzzi, per produzione	0,25
Avicoli	1 capo	Struzzi, riproduttori	0,25
Avicoli	1 capo	Tacchini, Oche, Altri	0,03
Avicoli	1 capo	Anatre, faraone, ecc	0,007
Avicoli	1 capo	Pollastre	0,007
Avicoli	1 capo	Pulcini	0,0027
Conigli	1 capo	3 - 4 mesi, CG IC	0,02
Conigli	1 capo	Altri conigli	0,02
Conigli	1 capo	Coniglie fattrici	0,02
Bufali	1 capo	6 mesi - 2 anni	0,6
Bufali	1 capo	altri > 2 anni	1
Bufali	1 capo	Bufali, Bufale	1
Bufali	1 capo	< 6 mesi	0,4

**ELENCO COMUNI MONTANI
SUPERIORI AI 700 s.l.m.**

ALLEGATO 2

Comune	prov.	m.s.l.
ACCEGLIO	CN	1200
AISONE	CN	834
ALA DI STURA	TO	1080
ALAGNA VALSESIA	VC	1191
ALPETTE	TO	957
ANDRATE	TO	836
ANGROGNA	TO	782
ANTRONA SCHIERANCO	VB	902
ARGENTERA	CN	1684
BALME	TO	1432
BARDONECCHIA	TO	1312
BATTIFOLLO	CN	846
BELLINO	CN	1572
BOBBIO PELLICE	TO	732
BOGNANCO	VB	980
BREIA	VC	809
BRIGA ALTA	CN	1310
BROSSO	TO	797
CALLABIANA	BI	743
CAMANDONA	BI	792
CAMPERTOGNO	VC	815
CAMPIGLIA CERVO	BI	775
CANOSIO	CN	1225
CANTOIRA	TO	750
CAPRAUNA	CN	954
CARCOFORO	VC	1304
CARREGA LIGURE	AL	958
CASTELDEFINO	CN	1296
CASTELMAGNO	CN	1141
CASTELNUOVO DI CEVA	CN	743
CASTELNUOVO NIGRA	TO	828
CELLE DI MACRA	CN	1270
CEPPO MORELLI	VB	753
CERES	TO	704
CERESOLE REALE	TO	1620
CERVATTO	VC	1004
CESANA TORINESE	TO	1354
CHIALAMBERTO	TO	851
CHIOMONTE	TO	750
CIVIASCO	VC	716
CLAVIERE	TO	1760
COASSOLO TORINESE	TO	742
COAZZE	TO	750

CRAVEGGIA	VB	889
CRISSOLO	CN	1318
CURSOLO ORASSO	VB	886
DEMONTE	CN	780
DONATO	BI	711
DRUOGNO	VB	836
ELVA	CN	1637
ENTRACQUE	CN	894
EXILLES	TO	870
FABBRICA CURONE	AL	712
FALMENTA	VB	715
FENESTRELLE	TO	1154
FOBELLO	VC	873
FORMAZZA	VB	1280
FRABOSA SOPRANA	CN	891
FRACONALTO	AL	725
FRASSINETTO	TO	1048
FRASSINO	CN	750
GAIOLA	CN	962
GIAGLIONE	TO	771
GIGNESE	VB	707
GRAVERE	TO	821
GROSCAVALLO	TO	1110
GURRO	VB	812
INGRIA	TO	816
INTRAGNA	VB	729
LEMIE	TO	957
LIMONE PIEMONTE	CN	1009
LOREGLIA	VB	719
MACRA	CN	875
MACUGNAGA	VB	1327
MALESCO	VB	761
MARMORA	CN	1225
MASSELLO	TO	1188
MASSIOLA	VB	772
MATTIE	TO	730
MIAZZINA	VB	721
MOLLIA	VC	880
MOMPANTERO	TO	838
MONASTERO DI LANZO	TO	825
MONASTEROLO CASOTTO	CN	726
MONCENISIO	TO	1461
MONTALDO DI MONDOVI'	CN	800
MONTEMALE DI CUNEO	CN	931
MONTEROSSO GRANA	CN	720
MONTEZEMOLO	CN	741

NOASCA	TO	1062
NOVALESA	TO	828
ONCINO	CN	1220
ORMEA	CN	736
OSTANA	CN	1250
OULX	TO	1100
PAMPARATO	CN	816
PERRERO	TO	844
PIEDICAVALLO	BI	1050
PIETRAPORZIO	CN	1246
PIODE	VC	752
PONTECHIANALE	CN	1614
PRADLEVES	CN	822
PRAGELATO	TO	1524
PRALI	TO	1455
PRAROSTINO	TO	732
PRAZZO	CN	1030
PREMENO	VB	840
PREMIA	VB	800
QUARNA SOPRA	VB	860
QUARNA SOTTO	VB	802
QUITTENGO	BI	800
RASSA	VC	917
RE	VB	710
RIBORDONE	TO	1023
RIMA SAN GIUSEPPE	VC	1411
RIMASCO	VC	906
RIMELLA	VC	1176
RITTANA	CN	750
RIVA VALDOBBIÀ	VC	1112
ROASCHIA	CN	820
ROBURENT	CN	788
ROCCAFORTE LIGURE	AL	704
RONCO CANAVESE	TO	956
RORA'	TO	967
ROSAZZA	BI	882
ROSSA	VC	813
ROURE	TO	860
SABBIA	VC	728
SALBERTRAND	TO	1032
SALZA DI PINEROLO	TO	1210
SAMBUCO	CN	1184
SAMPEYRE	CN	976
SAN DAMIANO MACRA	CN	743
SAN PAOLO CERVO	BI	795
SANTA MARIA MAGGIORE	VB	816

SAUZE DI CESANA	TO	1560
SAUZE D'OULX	TO	1509
SCAGNELLO	CN	748
SESTRIERE	TO	2035
STROPPO	CN	1087
TOCENO	VB	907
TRAREGO VIGGIONA	VB	771
TRASQUERA	VB	1100
TRAVERSELLA	TO	827
TRIVERO	BI	739
USSEAUX	TO	1416
USSEGLIO	TO	1265
VALDIERI	CN	774
VALGIOIE	TO	870
VALLORiate	CN	785
VALMALA	CN	831
VALPRATO SOANA	TO	1113
VEGLIO	BI	734
VERNANTE	CN	799
VICO CANAVESE	TO	738
VILLETTE	VB	807
VINADIO	CN	904
VIOLA	CN	827
VIU'	TO	774